



Università degli Studi di Messina
Consiglio di Amministrazione
Seduta del 4 settembre 2020

**XIII – COSTITUZIONE SOCIETÀ IN HOUSE “SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA” (SSD):
 APPROVAZIONE STATUTO.**

L'anno 2020, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 15:20 e seguenti, presso la sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.

Incarico	Nome	Presenza	Entrata	Uscita
 Rettore	Prof. Cuzzocrea Salvatore	P		
 Prorettore Vicario	Prof. Moschella Giovanni	P		
 Direttore Generale	Avv. Bonanno Francesco	P		
 Membro interno PO	Prof. Dionigi Gianlorenzo	P		
 Membro interno PA	Prof. Campagna Lorenzo	P		
 Membro interno RC	Dott. Costa Dino	P		
 Membro interno PTA	Dott. Fallico Maurizio	P		
 Membro esterno	Dott. Bommarito Sergio	P		
 Membro esterno	Dott. Ministeri Giuseppe	P		
 Rappresentante studenti	Sig. Masano Daniele	P		
 Rappresentante studenti	Sig. Marchiafava Salvatore	P		

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

			Presenza	Entrata	Uscita
1.	Avv. Santoro Massimo	Presidente	P		
2.	Dott.ssa Mazzaglia Mariangela	Componente	A		
3.	Dott.ssa Dinaro Letteria	Componente	A		

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

È presente, altresì, il Dott. Pierfrancesco Donato, Dirigente del Dipartimento Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione l'argomento relativo al punto dell'ordine del giorno.

Il Rettore, preliminarmente, ricorda che in data 12.12.2013 è stata stipulata apposita convenzione tra l'Ateneo, il C.U.S.I. ed il CUS UniMe Asd, per la gestione degli impianti sportivi universitari e delle relative aree di pertinenza, successivamente rinnovata per ulteriori 15 anni mediante sottoscrizione di una nuova convenzione avvenuta in data 28/05/2019 (rep. Convenzioni n. 302 del 31/05/2019 prot. 51944).

Nella seduta del CdA del 5.08.2020 è stato deliberato (con delibera prot. n. 73831 del 7/08/2020) di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza programmata, dalla predetta convenzione, per le motivazioni di cui alla suindicata deliberazione.

A seguito di tale deliberazione, per evitare l'interruzione delle attività amministrative/gestionali e delle attività sportive attivate, con delibera del CdA del 05.08.2020 (prot. 73804 del 7.08.2020), si è ritenuto necessario colmare il vuoto gestionale nell'ambito dello sport universitario messinese attraverso la possibilità di costituire un nuovo soggetto giuridico che si occupi direttamente della organizzazione gestione e conduzione degli impianti sportivi e delle attività in essi implementate, salvaguardando il notevole patrimonio immobiliare sportivo e i servizi offerti a favore degli studenti e della comunità accademica tutta.

Il Rettore, quindi, sottolinea che il D.Lgs. n. 175/2016, attuativa della c.d. legge Madia, prevede la costituzione di società a partecipazione pubblica per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente per lo svolgimento delle sue funzioni e per la produzione di un servizio di interesse generale.

La costituzione di tale nuovo soggetto giuridico ed, in particolare, di una Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. (di seguito anche SSD) senza scopo di lucro, a socio unico, permetterà all'Università degli Studi di Messina, Amministrazione controllante, di esercitare sulla società medesima e sui suoi organi di amministrazione, un controllo analogo sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

Tra l'altro, la creazione della Società Sportiva Dilettantistica si rende opportuna anche dal punto di vista della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, in quanto l'applicazione della normativa sulle società sportive permette un ingente risparmio della spesa pubblica dovuto alla possibilità di retribuire con contratti di prestazione sportiva dilettantistica le risorse tecnico/sportive che collaborano con la società (tecnici/allenatori/addetti segreteria).

La SSD, inoltre, godrebbe di particolari agevolazioni tipiche del mondo sportivo, come ad esempio: a) la possibilità di usufruire della collaborazione di allenatori/tecnici/personale di segreteria senza la necessità di assumere il suddetto personale; b) la possibilità di realizzare fatturato, aprendo nuovi possibili scenari di collaborazione con aziende e istituzioni.

Il Rettore, ancora, sottolinea che l'organizzazione diretta delle attività sportive da svolgersi all'interno degli impianti di proprietà dell'Ateneo è uno degli scopi della

costituzione della Società in house, che provvederà al recupero delle risorse finanziarie necessarie alla gestione grazie alla sua capacità imprenditoriale, con un netto miglioramento dei costi di gestione globali (manutenzione + organizzazione attività, costi di gestione) legati agli impianti sportivi.

In considerazione di ciò, ribadisce il Rettore, nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi e della sostenibilità, economica, ambientale e sociale, il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, con la predetta delibera del 5 agosto scorso (Prot. n. 73804 del 07/08/2020), ha deliberato all'unanimità di autorizzare la predisposizione dello schema di Statuto relativo alla costituenda Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata a socio unico, senza scopo di lucro, soggetto giuridico e modello ritenuto più idoneo al perseguimento degli obiettivi di promozione dello sport universitario.

In esecuzione di quanto previsto dalla suindicata delibera, si è provveduto a redigere uno schema di Statuto per la Costituzione di una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro, denominata "Società Polisportiva Unime Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.", in sigla "Polisportiva UNIME S.S.D. a.r.l.".

Ai sensi dell'art. 2 del suindicato Statuto, tale Società, conformemente ai fini istituzionali dell'Ateneo, ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport, intesa come mezzo di formazione psicofisica degli studenti e dei dipendenti dell'Università degli Studi di Messina, nonché di tutta l'utenza esterna interessata alla pratica sportiva. La stessa potrà gestire direttamente o dare in gestione le attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali connesse ed accessorie alla gestione diretta di impianti sportivi, inclusa la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, strutture e attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, proprie e/o di terzi e l'attività formativa, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE – e degli enti di promozione sportiva cui la società potrà aderire di appartenenza e dei loro organi.

Lo Statuto, inoltre, prosegue il Rettore, prevede che la Società potrà svolgere in via esemplificativa le seguenti attività: pubblicare periodici e/o notiziari riguardanti le attività sociali, curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto sociale, realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria, prevenzione e sicurezza, nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze

dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformazione alle norme e alle direttive emanate dal CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE.

Inoltre, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, delle Federazioni nazionali e internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Il Rettore, ancora, fa presente che lo Statuto prescrive, altresì, che tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, intendendosi comunque esclusa qualsiasi attività per la quale è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società sportiva dilettantistica senza fini di lucro a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello dalla stessa detenuto ed escluse altresì le altre attività vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto, la durata della Società è stabilita fino al 31 agosto 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare e il capitale sociale è pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Il successivo art. 7 prevede che, l'Ateneo, socio unico della Società, potrà trasferire quote di partecipazione esclusivamente ad altri Enti Pubblici (dovendo la Società essere a totale capitale pubblico, come imposto dall'art. 16 comma 1 TUSP), fermo restando che in caso di ingresso di altri soci l'Ateneo deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale.

In merito agli organi della società, si prevede la figura dell'Amministratore Unico ovvero, in caso di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, di un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, e il divieto della costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, in conformità a quanto previsto dallo stesso art 11, comma 9, lettera d)..

A tal proposito, in considerazione degli impegni e della complessità delle attività che dovranno essere svolte dalla SSD a.r.l., nonché del conseguente fatturato che verrà sviluppato, si fa presente che è da preferirsi un organo collegiale rispetto alla figura dell'Amministratore Unico.

La Polisportiva UNIME S.S.D. a.r.l. a socio unico, continua il Rettore, opererà in conformità al modello in house providing e, pertanto, la società è a totale capitale pubblico e l'80% del fatturato sarà effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai soci e la

produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza e sul complesso dell'attività principale della società medesima.

In ordine al controllo analogo congiunto dei soci, lo Statuto prevede un apposito articolo 12, ai sensi del quale, per il miglior esercizio del controllo analogo nella forma sopra descritta, è istituito e disciplinato un Comitato di Controllo dei soci.

Le disposizioni in merito agli aspetti della prevenzione della corruzione e della trasparenza previste per le società a controllo pubblico, sono rispettate mediante le clausole di cui all'art. 15, con cui è prevista la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Rettore, ancora, precisa che le finalità della costituenda Società sono coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo attraverso l'autoproduzione di servizi strumentali alle proprie funzioni.

L'Art. 4 al comma 1 del TUSP prevede: *“Le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”* ed al comma 2: *“Nei limiti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni..”*.

In ordine agli oneri di motivazione analitica dell'atto di deliberativo di costituzione della SSD a r.l. in questione, previsti dall'art. 5 del TUSP, si precisa quanto segue: **(i)** l'Ateneo di Messina persegue finalità coerenti con i propri obiettivi istituzionali attraverso l'autoproduzione di servizi strumentali alle proprie funzioni; **(ii)** vengono rispettati i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, in quanto con l'organizzazione dell'attività sportiva data in carico alla SSD in house si determina anche un netto miglioramento dei costi di gestione globali (manutenzione + organizzazione attività) legati agli impianti della Cittadella Sportiva dell'Annunziata; **(iii)** ancora sotto il profilo dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria a fronte di ingenti investimenti posti in essere dall'Ateneo nell'ultimo triennio sui propri impianti sportivi (Vd. delibere del Consiglio di Amministrazione prot. n. 31580 del 10.05.2016 rep. n.178/2016 e prot. n° 55004 del 10.06.2019 rep. 287/2019) senza ottenere alcun corrispettivo economico, la costituzione di tale SSD a.r.l. consentirà la possibile realizzazione di ricavi legati alla attività (Vd. Prospetto ricavi attività prodotto dal concessionario Cus UNIME ASD, allegato alla delibera del CdA prot. N.0073831 del 07/08/2020); **(iv)** si eviteranno meccanismi di sussidiarietà economica da parte dell'Ateneo

di Messina come quelli legati a sostenere costi di gestione non dovuti (Vd. Richieste per utenze (Gas, Luce, Acqua, ecc. dovuti dal precedente gestore CUS UNIME ASD) come avvenuto in passato; **(v)** la Società è senza scopo di lucro.

Il Rettore, ancora, fa presente che il Presidente del CUSI, in considerazione del fatto che 46 Atenei italiani, in merito alla gestione degli impianti sportivi, stanno procedendo nella nostra stessa direzione, ha chiesto un incontro al fine di definire i rapporti tra CUSI e Atenei.

Dopo la costituzione della Società, sottolinea il Rettore, sarebbe importante federarsi al C.U.S.I., cedendo il 10% dell'intero importo dei fondi all'uopo assegnati dal Ministero all'Università, derivanti dalla L. 394/77 che prevede la concessione agli Atenei di finanziamenti per lo sport e per la gestione degli impianti sportivi.

Il Rettore precisa che, al fine di evitare l'interruzione delle attività amministrative/gestionali e delle attività sportive, si potrebbe lasciare al CUS la gestione degli impianti sportivi fino alla fine dell'anno solare, nelle more della costituzione della anzidetta Società in house e della federazione al C.U.S.I..

Il Direttore Generale, nel fare presente che la bozza di Statuto presentata dal Notaio propone come denominazione "Società Polisportiva UNIME Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.", sottolinea la necessità di modificarla in quanto altre società sportive della zona hanno la medesima denominazione "Polisportiva".

Il Rettore, pertanto, propone come denominazione quella di "Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l." (SSD).

Il Direttore Generale, infine, fa presente che, tra gli obblighi dell'amministrazione vi è quello di trasmettere la delibera alla Corte dei Conti territorialmente competente nonché all'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5 comma 3 del TUSP.

Sulla base di quanto sopra relazionato, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- approvare lo schema di Statuto relativo alla costituenda Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata a socio unico, senza scopo di lucro, nel testo che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa, modificando la denominazione proposta nella medesima bozza di Statuto da "Società Polisportiva UNIME Società Sportiva Dilettantistica a.r.l." in "Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l." (in sigla "SSD Unime a.r.l.");
- conferire al Rettore o suo delegato, in sede di atto costitutivo della Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l., la facoltà di approvare, altresì, eventuali ulteriori modifiche al testo statutario che dovessero rendersi opportune e/o necessarie per il migliore espletamento del mandato, senza necessità di ulteriore ratifica nonché di avviare le procedure necessarie alla individuazione di possibili candidati a ricoprire la carica di componente il consiglio di amministrazione;

- autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie al pagamento della quota di capitale Sociale, che l'Ateneo dovrà versare in qualità di Socio unico, pari ad € 50.000,00, che graverà sul CA. 01.12.01.02 progetto Partecipate che troverà copertura nella prossima variazione di bilancio;
- dare mandato al Direttore Generale per il compimento di tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la successiva trasmissione della relativa delibera alla Corte dei Conti territorialmente competente nonché all'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5 comma 3 del TUSP.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio 2015;

all'unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra illustrato

DELIBERA

- di approvare lo schema di Statuto relativo alla costituenda Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata a socio unico, senza scopo di lucro, nel testo che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa, modificando la denominazione proposta nella medesima bozza di Statuto da "Società Polisportiva UNIME Società Sportiva Dilettantistica a.r.l." in "Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l." (in sigla "SSD Unime a.r.l.");
- di conferire al Rettore o suo delegato, in sede di atto costitutivo della Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l., la facoltà di approvare, altresì, eventuali ulteriori modifiche al testo statutario che dovessero rendersi opportune e/o necessarie per il migliore espletamento del mandato, senza necessità di ulteriore ratifica nonché di avviare le procedure necessarie alla individuazione di possibili candidati a ricoprire la carica di componente il consiglio di amministrazione;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie al pagamento della quota di capitale Sociale, che l'Ateneo dovrà versare in qualità di Socio unico, pari ad € 50.000,00, che graverà sul CA. 01.12.01.02 progetto Partecipate che troverà copertura nella prossima variazione di bilancio;
- di dare mandato al Direttore Generale per il compimento di tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la successiva trasmissione della relativa delibera alla Corte

dei Conti territorialmente competente nonché all'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5 comma 3 del TUSP.

Allegati:

- relazione istruttoria;
- testo dello Statuto Polisportiva UNIME S.S.D. a.r.l.;
- delibera del CdA prot. n. 31580 del 10.05.2016 rep. 178-2016;
- delibera CdA prot. n° 55004 del 10.06.2019 rep. 287-2019;
- prospetto Ricavi CUS ASD (Allegato delibera Cda prot. n° 0073831 del 07.08.2020);
- nota prot. n. 0021933 del 25.02.2020;
- nota prot. n. 0070983 del 31.07.2020;
- nota prot. n.0070617 del 31.07.2020.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, (in house providing), senza scopo di lucro denominata **"SOCIETA' POLISPORTIVA UNIME SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l."** in sigla **"POLISPORTIVA UNIME S.S.D. a r.l."**.

Articolo 2

Oggetto e scopo

La Società ha per oggetto, senza scopo di lucro e quale società pubblica in house per la gestione di un servizio di interesse generale ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport, intesa come mezzo di formazione psico-fisica degli studenti e dei dipendenti dell'Università degli Studi di Messina, nonché di tutta l'utenza esterna interessata alla pratica sportiva, **ritenendo l'attività sportiva momento essenziale delle comunità locali, il tutto mediante l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica (inclusa l'attività didattica) e la gestione di ogni forma di attività agonistica di tipo dilettantistico, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e del benessere fisico.**

La società potrà accedere ai contributi nonché a finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dagli enti locali e, pertanto, costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti degli enti di promozione sportiva di appartenenza, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per il miglior perseguimento delle proprie finalità e nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica o connesse alla natura pubblica dell'ente, la Società potrà

- gestire direttamente o dare in gestione le attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali connesse ed accessorie alla gestione diretta di impianti sportivi, inclusa la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, strutture e attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, proprie e/o di terzi e l'attività formativa, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE - degli enti di promozione sportiva cui la società potrà aderire di appartenenza e dei loro organi;

- in via esemplificativa svolgere le seguenti attività: pubblicare periodici e/o notiziari riguardanti le attività sociali, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto sociale; realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

- in genere compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Società è un organismo sportivo dilettantistico di promozione sociale e di cultura del tempo libero, rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste, a favore delle Società sportive dilettantistiche, culturali, assistenziali e di promozione sociale, dalle normative di legge vigenti.

La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria, prevenzione e sicurezza, nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformazione alle norme e alle direttive emanate dal CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, delle Federazioni nazionali e internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire e si impegna, altresì, ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto, in quanto non in contrasto con inderogabili previsioni di legge per la tipologia di società pubblica, le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, intendendosi comunque esclusa qualsiasi attività per la quale è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società sportiva dilettantistica senza fini di lucro a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello dalla stessa detenuto ed escluse altresì le altre attività vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge.

La società è in ogni caso vincolata a realizzare prevalentemente la propria attività con i soci e, comunque, con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. A tale fine e ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 175/2016 (e fatte salve sue modifiche), oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3

Sede

La Società ha sede nel Comune di Messina.

Possono essere inoltre istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione assembleare.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è pari a euro 50.000 (**cinquantamila**).

Alle decisioni di aumento e riduzione del capitale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il

divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta e fatto salvo quanto previsto nel decreto legislativo n. 175/2016 e nel suo art. 14, comma 5 in particolare. Sono fatti salvi specifici divieti di aumenti del capitale per la tipologia sociale adottata e la sua natura.

Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

In nessun caso la Società può acquistare o accettare in garanzia le proprie quote, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal registro delle imprese.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Fatte salve norme inderogabili previste dalla legge per le società pubbliche in house, le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad altri Enti per legge qualificati Pubblici, anche per frazioni, dovendo la Società permanere a totale partecipazione pubblica interessati alla gestione dei servizi indicati nell'oggetto sociale. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

In caso di ingresso di nuovi soci nella compagine sociale l'Università degli Studi di Messina deve comunque mantenere sempre una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale. Pertanto, il socio Università degli Studi di Messina non può cedere, in una o più alienazioni, quote di partecipazione che, nel loro ammontare, superino cumulativamente il 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale, fermo restando quanto stabilito dal presente Statuto.

In caso di alienazione di quote è riconosciuto il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

In particolare, il socio che intende trasferire la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, deve prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

La prelazione spetta per ogni fattispecie di cessione a titolo oneroso e gratuito.

Qualora il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo per l'esercizio della prelazione e' determinato di comune accordo, ovvero, da un arbitratore nominato dalle parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Messina.

La prelazione spetta anche in caso di costituzione della quota in usufrutto o di cessione della nuda proprietà, mentre non spetta in caso di costituzione di pignone sulla quota.

Il Socio alienante dovrà comunicare l'offerta mediante pec alla Società e l'offerta deve contenere tassativamente la generalità del cessionario, le condizioni della cessione e fra queste il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo della Società dovrà entro giorni 15 (quindici) dare comunicazione ai soci, ivi compreso al socio cedente, mediante posta elettronica certificata/pec l'offerta trasmessa.

Per l'esercizio del diritto di prelazione i soci devono comunicare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Organo amministrativo la propria volontà di esercitarla alla Società e al Socio cedente.

La prelazione non esercitata da uno o più soci accresce l'oggetto della prelazione in favore dei soci che intendono esercitarla.

Ai fini della prelazione tutte le comunicazioni devono essere effettuate mediante pec.

Se entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organo Amministrativo della Società la prelazione non sia stata esercitata, il socio che intende alienare può disporre liberamente della propria partecipazione in favore di terzi, purché in conformità alle condizioni comunicate, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle regole di cui sopra, è inefficace nei confronti della Società.

L'ammissione di un nuovo socio è comunque subordinata al gradimento espresso dall'Organo Amministrativo. Il diniego all'ingresso del nuovo socio deve essere motivato.

Articolo 8

Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 2469, 2473, 2497 *quater* del Codice civile e dal D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 2473 bis del Codice civile.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite P.E.C. Il recesso si esercita entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, tale diritto può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza di quel fatto da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sfera di conoscibilità della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese.

In deroga a quanto previsto dalla legge (art. 2473 c.c.), considerata la legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e la particolare natura della Società, priva di fine di lucro, i soci receduti non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta (se non nei limiti del valore nominale della partecipazione e per quanto effettivamente versato ed esistente) né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità/divisibilità per tutta la durata della Società.

Verificandosi il recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà quindi ad accrescere

proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti.

Articolo 9

Decisioni dei Soci - Assemblea dei Soci

Le decisioni dei soci possono essere assunte solo in sede assembleare, ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile, con i modi, i termini di convocazione ed i quorum previsti dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

- **Linee guida e di indirizzo annuali e pluriennali per l'organo amministrativo,**
- nei modi e limiti previsti per la natura della società, compenso amministratori e organo di controllo/revisore;
- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile; i titoli devono essere nominativi e devono riportare indicazioni relative a denominazione, oggetto e sede, capitale sociale e riserve esistenti al momento della emissione, data della decisione di emissione dei titoli e loro caratteristiche, incluse eventuali garanzie nonché la firma dell'organo amministrativo;
- autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2377, 2378 e 2379 del Codice civile.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dal capitale sociale; essa è convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di legge dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Le Assemblee se riunite fisicamente si tengono nella sede sociale o altrove nel territorio della Regione siciliana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo (o per come sopra) con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, a mezzo posta elettronica certificata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio od all'indirizzo telematico risultanti alla Società o dal Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti, nel domicilio risultante dal Registro delle imprese per dichiarazione fatta dai soci medesimi. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare con uno specifico ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti regolarmente costituita.

Anche senza alcuna formalità di convocazione è valida l'Assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo sindacale siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Possono intervenire in Assemblea tutti coloro che risultano a ciò legittimati in forza di legge e di statuto.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile ~~e fermo il divieto di cui al successivo art. 12.~~

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed il quorum deliberativo, dirigere, regolare la discussione e stabilirne le modalità.

Le decisioni dei soci sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis codice civile.

Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Per introdurre diritti attribuendi a singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile, è necessario il consenso di almeno due terzi del capitale sociale.

Hanno diritto di voto i soci risultanti dal registro delle imprese, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza organizzate a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito dell'attribuzione per iscritto dei relativi poteri presso la sede societaria, (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza, (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e scambiarsi documenti.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si considera svolta nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante. **Sono fatte salve norme di legge che regolano in modo semplificato la detta modalità di svolgimento "a distanza".**

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con le sedi distaccate, l'Assemblea non può svolgersi a distanza e deve essere riconvocata tempestivamente per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente aggiornata a data successiva.

Articolo 10

Amministrazione e rappresentanza

La Società è amministrata, su decisione motivata dei soci ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto, di norma da un Amministratore Unico o, nel rispetto della normativa in materia, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. In particolare l'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza

organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente.

Nella scelta degli amministratori, si osservano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, l'art. 11 D. Lgs. 175/2016 e i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251, sulla parità di accesso.

Nel caso in cui l'Università degli Studi di Messina sia socio unico, questa provvede alla nomina e all'eventuale revoca diretta ex art. 2449 c.c. sia dell'Amministratore Unico, sia dei membri del Consiglio di amministrazione, ed i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di nomina o di revoca.

Gli amministratori possono essere anche non soci; in ogni caso, ai sensi dell'art. 11, co. 8 del TUSP, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito in fase di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili, in qualunque momento, anche senza giusta causa.

Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione e di pluralità dei soci, spetta all'Università degli Studi di Messina la nomina di un numero maggioritario di amministratori.

Anche in quest'ipotesi l'Università degli Studi di Messina provvede alla nomina dei relativi amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

Nel caso di composizione collegiale, qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, alla loro sostituzione provvedono, se possibile, gli altri amministratori nominati dall'Assemblea. I sostituti durano in carica fino all'adunanza assembleare successiva.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla sopra indicata normativa inclusa la legge n. 120/2011 e dal relativo Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire le medesime cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, che operino nell'ambito delle federazioni sportive o nelle discipline alle quali è associata la Società se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facente capo ad un ente di promozione sportiva, in conformità a quanto disposto dal comma 18 bis dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Gli amministratori che siano destinatari di provvedimenti disciplinari degli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il tempo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Qualora si opti per un Consiglio di Amministrazione il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, un Vicepresidente (con esclusiva funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi) e un Segretario; possono essere attribuite deleghe di gestione a un solo amministratore da parte

Commento [U1]: Decidere se "Amministratore Unico" o "CdA 3/5 membri" gl DECISO 3

del Consiglio di Amministrazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove, purché nella Regione siciliana, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione compete al Presidente ed è effettuata mediante avviso a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, spedito con messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di comprovata urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, fatta eccezione per i poteri che dalla legge o dal presente Statuto sono riservati ai soci.

L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre tutti i programmi previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla valutazione del rischio aziendale e a informarne l'Assemblea. La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, al Presidente,
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.

Articolo 11

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta esclusivamente il compenso statuito dall'Assemblea nei limiti previsti per le società pubbliche e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio secondo specifico regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; sono fatti salvi gli ulteriori divieti e le eccezioni di cui alla normativa in materia di società pubbliche.

Articolo 12

Controllo Analogo

L'Amministrazione controllante, o le Amministrazioni controllanti in caso di più soci, esercitano sulla società medesima e sui suoi organi di amministrazione e controllo, un controllo analogo a quello che le stesse esercitano sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

La soggezione a controllo costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria o utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà

ogni altra informazione ritenuta utile e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, il socio pubblico o i soci pubblici esercitano il controllo analogo nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società in forma collettiva e coordinata, mediante apposito Comitato di controllo dei soci.

A tal fine, il Comitato di controllo dei Soci effettua almeno 2 (due) riunioni all'anno.

Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio.

L'incarico di rappresentanza nel Comitato è compatibile con la delega di rappresentanze del socio in assemblea. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. La Società non potrà attribuire compensi ai membri del Comitato di controllo.

Le deliberazioni del Comitato di controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società.

Pertanto è prevista la sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del Comitato dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi agli atti di cui al successivo co. 8 del presente articolo. Si prevede inoltre la sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta. A tale scopo, gli organi competenti della società trasmettono al Comitato e agli enti controllanti i documenti, le informazioni e le relazioni necessarie all'assunzione delle decisioni almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza degli organi sociali deputati ad assumere la decisione. Il Comitato comunica il parere e le valutazioni agli organi sociali almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assunzione della decisione.

Sono soggetti in ogni caso all'esercizio del controllo analogo i seguenti atti:

a) budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione e del Piano degli investimenti;

b) bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;

c) atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;

d) atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;

e) atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;

f) atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'Organismo;

g) regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti);

h) proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;

- i) proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;
- j) proposte di atti relativi alla stipulazione di mutui, finanziamenti ed ogni altro strumento di reperimento delle risorse finanziarie da parte della società;
- k) proposte di atti relativi alla emissione di titoli di debito o altri strumenti finanziari ed a tutte le operazioni di finanzia straordinaria.

Art.13

Divieti

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

Articolo 14

Organo di controllo - Revisore

La Società è obbligata alla nomina un Organo di controllo ovvero un revisore legale dei conti

I soci:

- determinano la retribuzione dei controllori nei limiti previsti dalla legge per le società pubbliche in particolare e per tutta la durata dell'incarico;
- decidono se l'Organo di controllo debba svolgere anche la revisione legale dei conti;
- decidono se l'Organo di controllo debba essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

All'Organo di controllo e al revisore si applicano, per quanto sopra non disposto, le norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'Organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo riferisce con cadenza semestrale (e, comunque, sono fatti salvi diversi termini di legge) direttamente ai soci sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione della Società.

Articolo 15

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.

La nomina è di competenza dell'Organo amministrativo.

Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza, le responsabilità e le relative sanzioni a suo carico, approvate dall'organo di gestione, sono previste nell'atto di nomina.

Articolo 17

Bilancio e Utili

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio dura dalla data di costituzione della Società e fino al 31 dicembre 2020. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di amministrazione procedono alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione. Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza delle condizioni di legge.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.

L'Assemblea determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che devono essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2. Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi/distribuiti fra i soci, anche in forme indirette.

Articolo 18 Scioglimento

Lo scioglimento anticipato della Società è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Inoltre, lo scioglimento della Società si verifica automaticamente qualora sia esercitato il recesso da parte del socio Università degli Studi di Messina.

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina oltre, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione è devoluto ai fini sportivi o di pubblica utilità; in particolare, il patrimonio può essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico o anche universitario con finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 Clausola compromissoria

Fatto salvo quanto indicato al penultimo comma del presente articolo, tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o l'organo di revisione e controllo aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Messina, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. L'arbitro giudica inappellabilmente, applicando la legge italiana, regolando lo svolgimento del giudizio secondo norme di rito e pronunciando secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Regione siciliana, dall'arbitro nominato.

L'arbitro stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le relative modalità di ripartizione.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

I soci, i tesserati e gli aderenti si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere con la società ovvero tra i medesimi in relazione alle attività sportive svolte della società o allo svolgimento del rapporto societario (vincolo di giustizia). Le controversie in materia sportiva sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dalle Federazioni sportive nazionali alle quali la società intenderà affiliarsi (clausola compromissoria). Il presente comma è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia, fatte salve norme inderogabili e prevalenti connesse alla natura della società e/o del socio.

Resta comunque inteso che per eventuali iniziative giudiziarie da proporsi necessariamente di fronte ad autorità ordinarie, il foro competente è esclusivamente quello di Messina.

Articolo 20 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia **di società pubbliche in particolare.**